



CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 siugno 2021, n. 87 e s.m.i. (vgs. Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127): applicazione Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). Disposizioni di servizio in materia di accertamento dell'obbligo del cd. "green pass".

IL CAPO DELL'UFFICIO

Visto il provvedimento a firma congiunta col Procuratore Generale della Repubblica dell' 1/10/2021 registrato al prot. N. 5749, di cui al D.L. 127/2021;

Visti gli artt. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) e 9-sexies del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e s.m.i.;

Considerato che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, e che la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 9-quinquies si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni; che pari obbligo ai sensi dell'art. 9 sexies DL citato è posto anche a carico dei magistrati;

Considerato che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

Preso atto che i datori di lavoro del personale di cui sopra sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni e che gli stessi definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui sopra;

Ritenuto che verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12.10.2021;

Considerato che il personale di cui al comma 1, dell'art. 9 quinquies, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, senza tuttavia avere diritto per detta assenza ingiustificata alla retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati;

Rilevato che l'accesso del personale ai luoghi di lavoro di questo Ufficio in violazione degli obblighi di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;

che analoga sanzione è prevista anche per i magistrati, cui si aggiunge la fattispecie disciplinare di cui al comma 3 dell'art. 9 sexies del DL 52/2021 succitato;



CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e s.m.i. (vgs. Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127): applicazione Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). Disposizioni di servizio in materia di accertamento dell'obbligo del cd. "green pass".

IL CAPO DELL'UFFICIO

Visto il provvedimento a firma congiunta col Procuratore Generale della Repubblica dell'1/10/2021 registrato al prot. N. 5749, di cui al D.L. 127/2021;

Visti gli artt. 9-quinquies (Împiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) e 9-sexies del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e s.m.i.;

Considerato che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, e che la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 9-quinquies si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni; che pari obbligo ai sensi dell'art. 9 sexies DL citato è posto anche a carico dei magistrati;

Considerato che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

Preso atto che i datori di lavoro del personale di cui sopra sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni e che gli stessi definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui sopra;

Ritenuto che verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12.10.2021;

Considerato che il personale di cui al comma 1, dell'art. 9 quinquies, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, senza tuttavia avere diritto per detta assenza ingiustificata alla retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati;

Rilevato che l'accesso del personale ai luoghi di lavoro di questo Ufficio in violazione degli obblighi di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;

che analoga sanzione è prevista anche per i magistrati, cui si aggiunge la fattispecie disciplinare di cui al comma 3 dell'art. 9 sexies del DL 52/2021 succitato;

Viste le Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale, di cui al D.P.C.M. del 12.10.2021;

Vista la Circolare D.O.G. prot. 209381.U del 13.10.2021;

Visto il provvedimento a firma congiunta col Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria del 14/10/2021, in attuazione delle norme sopra richiamate; Quale datore di lavoro del personale amministrativo della Corte di Appello e delle categorie assimilate, e anche quale delegato del Procuratore Generale ai controlli per i magistrati, d'intesa col Dirigente,

DISPONE

- 1) Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore e del magistrato presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) ed in grado di esibirla a richiesta in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione;
- 2) Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
- 3) Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC (vgs. https://www.dgc.gov.it/web/), i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;

L'accertamento sul possesso della certificazione e la sua validazione può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale della vigilanza armata preposto al controllo agli accessi vieterà al lavoratore o al magistrato senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo su richiesta l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, a mezzo controllo da parte del soggetto incaricato all'accertamento che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, e sarà segnalato per le sanzioni ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 (la sanzione amministrativa prevista è stabilita in euro da 600 a 1.500. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione), e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di <u>accesso</u> alla sede in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra, si dispone che i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, qui individuati formalmente nelle persone di:

A. Direttore Dott. Agatino Antonio Guglielmo, Direttore Dott.ssa Luciana Megali e Funzionario giudiziario Dott.ssa Olinda Sbano per i controlli al personale amministrativo ed equiparato della Corte di Appello di Reggio Calabria, anche esterno;

- B. Funzionario UNEP Dott.ssa Francesca Filocamo per i controlli al personale amministrativo ed equiparato, anche esterno, dell'UNEP di Reggio Calabria;
- C. Funzionari Giudiziari Dott.ssa Ada Fusco e Dott.ssa Antonella Cama per i controlli al personale di magistratura ordinaria e onoraria della Corte di Appello di Reggio Calabria;
- D. Dirigente Dott. Filippo Caracciolo ai fini di omogeneità delle verifiche anche per i controlli sul personale di magistratura, amministrativo e categorie equiparate,

procedano, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del personale amministrativo e di magistratura (ad esempio attraverso l'app VerificaC19 e successivamente con l'applicativo NoiPA), in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, con facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

- 4) Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, l'Ufficio potrà, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso, anche tramite le Guardie Particolari Giurate addette alla vigilanza degli ingressi nell'edificio di questo Ufficio giudiziario, in tal caso anche attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19".
- 5) Questo Ufficio, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del *green pass*, dal prossimo 15 ottobre consentirà, anche su richiesta degli interessati, l'ampliamento delle fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, cd. fasce di orario flessibile, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.
- 6) Infine, dispone che il solo 15 ottobre p.v. al personale amministrativo ed equiparato venga controllato il possesso della certificazione verde COVID-19 tramite l'App. "Verifica C19" all'ingresso del Palazzo di Giustizia, esclusivamente all'accesso lato via Mazzini, a cura degli incaricati di cui all'elenco Sub A. del punto 3) che si avvarranno delle Guardie Particolari Giurate li preposte;

Invita pertanto a voler stampare e conservare il proprio *green pass*, disponibile oltre che sul sito web https://www.dgc.gov.it/web/ anche sulle App IO e Immuni, esclusivamente da esibire per ogni evenienza, ad es. in caso di malfunzionamento dei sistemi automatizzati di controllo.

Reggio Calabria, 14.10.2021

WDirigente
Propo Caracciolo
Propo Caracciolo

Il Presidente
Luciano Gerardis